SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

n. 94

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 26 aprile 1983)

INDICE

DELLA BRIOTTA, SCEVAROLLI: Per una adeguata considerazione delle particolari esigenze dei lavoratori frontalieri (3247) (risp. CAPRIA, *ministro del commercio con l'estero*) *Pag.* 2240

DI MARINO, TALASSI GIORGI: Sul parziale utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'Italia da parte della CEE (3564) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2241

FLAMIGNI: In merito alle gravi carenze esistenti nella scuola elementare dell'isola di Pianosa (3457) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2252

FONTANARI: Per l'applicazione, ai ciechi con residuo visivo non superiore a 1/20, del limite di reddito indicato nella legge n. 33 del 1980 (3331) (risp. ROGNONI, *ministro dell'interno*) 2253

MIRAGLIA, DI MARINO, ZICCARDI: Per un urgente intervento governativo atto a porre fine allo stato di disagio e malcontento esistente tra i produttori olivicoli meridionali a seguito del ritardato pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva a partire dalle campagne 1978-79 (2971) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2253

MIRAGLIA: Perchè il comune di San Michele Salentino non venga privato dell'unico sportello bancario ivi esistente (3239) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 2254

MITROTTI: Circa la prossima chiusura del l'unico sportello bancario a Pezze di Greco, in comune di Fasano di Puglia (3352) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 2255

PETRONIO: Interventi per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla elettrifi cazione della tratta Lamezia Terme-Catanzaro Lido (1640) (risp. CASALINUOVO, *ministro dei trasporti*) *Pag.* 2257

Per conoscere i motivi per i quali l'attuale « sottocentro » della stazione centrale di Lamezia Terme non viene trasformato in regolare « centro » (1642) (risp. CASALINUOVO, *ministro dei trasporti*) 2257

Per il riconoscimento di « calamità atmosferica » per la grandinata che, nel luglio 1982, si è abbattuta sulla zona di Lamezia Terme (3436) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2258

RIGGIO: Per l'elettrificazione rurale del territorio del comune di Corleone, con par ticolare riferimento alle contrade Scalilli, Raiotta e Paternostro (3290) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2258

Per la soluzione dei gravi problemi della trasformazione dei prodotti agrumari (3556) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2258

ROMEO: Circa lo stato di disagio determinatosi alla Pretura di San Giorgio Jonico (3631) (risp. DARIDA, *ministro di grazia e giustizia*) 2259

VINCELLI: In merito ai motivi della mancata corresponsione ai produttori degli acconti dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva per la campagna olearia 1981-82 (3339) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2260

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

DELLA BRIOTTA, SCEVAROLLI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, del tesoro e degli affari esteri.* — Premesso:

che l'attuale regolamentazione valutaria considera frontalieri i cittadini italiani residenti entro una fascia di 10 chilometri dal confine, indicata, per quanto riguarda la Svizzera, dalla convenzione italo-elvetica sul traffico di frontiera, stipulata per incrementare i rapporti personali, oltre che economici, fra le zone interfrontaliere;

che, invece, la qualifica di frontaliero comporta, sotto l'aspetto valutario, limitazioni e discriminazioni che vanno contro lo spirito della convenzione italo-elvetica sul traffico di frontiera;

che, in particolare, i frontalieri possono portare al seguito solo 30.000 lire in banconote italiane, rispetto alle 200.000 lire consentite a coloro che non sono frontalieri dal punto di vista valutario e che altre limitazioni riguardano il possesso di valuta straniera in uscita;

che nell'attribuzione della qualifica di frontaliero non si tiene conto della situazione di coloro che si recano in Svizzera per ragioni di lavoro e che, in base al tipo di contratto, sono invece considerati frontalieri (se rientrano giornalmente in Italia), stagionali (se il contratto ha la durata di non più di nove mesi), annuali e con permesso di stabile dimora;

che, quindi, si verifica una situazione che rasenta l'assurdo: non sono considerati frontalieri coloro che risiedono al di là della fascia dei 10 chilometri in Italia anche se lavorano a pochi metri dal confine in Svizzera, mentre lo sono, invece, dal punto di vista valutario, coloro che risiedono entro la fascia predetta anche se lavorano a Zurigo o a Basilea e, quindi, rientrano in Italia poche volte all'anno e che non potrebbero portare con sè neppure il denaro indispensabile per le necessità del viaggio;

che anche per l'accensione dei conti in valuta emigrati, di cui da più parti si auspica un incremento, la qualifica di frontaliero, applicata soprattutto a coloro che lavorano nella Confederazione elvetica con rapporto di lavoro che assume un carattere diverso da un punto di vista più generale comporta discriminazioni e scoraggia in definitiva l'invio in Italia di denaro attraverso canali ordinari, indipendentemente da altre valutazioni di convenienza,

gli interroganti chiedono:

che vengano modificate tali norme, le quali, se dettate dal fine di ostacolare l'esportazione clandestina di capitali, non hanno certamente ottenuto lo scopo, dal momento che essa si alimenta attraverso il fenomeno ben conosciuto delle cosiddette compensazioni valutarie e delle fatturazioni ridotte;

che, in particolare, vengano considerati i problemi di coloro che lavorano in Svizzera indipendentemente dal fatto che risiedano entro o fuori dalla fascia dei 10 chilometri dal confine;

che, nel quadro di uno statuto valutario delle esigenze dei lavoratori emigranti da emanare, siano considerate adeguatamente quelle dei lavoratori frontalieri, sia per il problema del denaro in contanti al seguito che per la trasmissione in Italia delle rimesse, che per l'accensione di conti in valuta.

(4 - 03247)

(19 ottobre 1982)

RISPOSTA. — Si fa presente che non esistono norme discriminatorie a danno dei frontalieri; caso mai sarebbe rilevabile una assenza di norme che, prendendo in considerazione la peculiarità della posizione dei frontalieri, attribuiscano loro dei diritti maggiori di quelli goduti dagli altri cittadini italiani.

Le uniche disposizioni valutarie finora specificamente dirette ai frontalieri sono quelle che consentono loro di intrattenere presso banche italiane « conti in valuta emigrati » e che li autorizzano ad esportare ed importare giornalmente banconote italiane fino a un importo di lire 30.000, cifra quindi che non si pone in alternativa con l'altro importo, sempre in banconote italiane, di lire 200.000 liberamente esportabile da tutti i residenti e perciò anche dai frontalieri che si rechino all'estero per ragioni di turismo,

cura, studio e affari, semprechè, ovviamente, detto importo rientri nell'assegnazione di valuta che ad essi compete in relazione alla causale del viaggio.

Da un punto di vista generale è opportuno precisare che in base all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 786, così come intesa da questo Ministero (non sono però mancate interpretazioni difformi anche da parte della magistratura ordinaria), i frontalieri sono da considerare come residenti e sono come tali soggetti ai normali obblighi valutari.

È altresì opportuno precisare, tenuto conto che gli interroganti ritengono che debbano essere considerati frontalieri anche coloro che lavorano a Basilea o a Zurigo e che quindi abitano in tali città per lunghi periodi dell'anno, che la qualifica di frontaliero sotto il profilo valutario è attribuibile soltanto a quei soggetti che dimorano nella zona di frontiera, come definiti dall'articolo 56 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e dalla circolare dell'Ufficio italiano cambi n. 1, pag. 48.

In proposito la convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo (legge n. 635, *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 9 agosto 1955) — richiamata peraltro dal citato articolo 56 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 — definisce frontalieri le « persone che abitano nella zona di frontiera di uno dei due Stati e che si rechino frequentemente, per la loro attività abituale, per i loro interessi particolari o per motivi familiari permanenti, nella zona di frontiera limitrofa ». L'estensione di ciascuna di queste zone è comunque di circa 10 chilometri dal confine.

Un problema specificamente riferibile agli italiani che dimorano in Italia ma lavorano all'estero (categoria questa che in parte si identifica con quella dei frontalieri) è quello della detenzione all'estero di disponibilità valutaria che non sarebbe loro consentita dalla legge italiana ma che rientra in obiettive necessità, tenuto conto del luogo ove viene percepita la remunerazione.

Per venire incontro a tali esigenze il Ministero per il commercio con l'estero ha recentemente emanato un decreto il cui articolo 10 stabilisce che « I cittadini italiani, con dimora abituale in Italia, i quali esercitano attività di lavoro dipendente o artigianale in Paesi esteri confinanti con l'Italia, possono detenere, presso banche del Paese in cui svolgono tale attività, conti in valuta estera alimentabili con i redditi derivanti dall'attività stessa, il cui saldo non può superare il controvalore di lire 5 milioni (decreto ministeriale 11 febbraio 1983).

Per quanto riguarda le rimesse si fa presente che nessun problema dovrebbe sorgere per il trasferimento in Italia dei redditi guadagnati all'estero, fermo restando che, essendo i frontalieri dei residenti, dette rimesse devono essere negoziate contro lire.

Per la stessa ragione i frontalieri non possono essere titolari di conti di pertinenza estera, come possono esserlo invece gli italiani che dimorano e lavorano all'estero, fatta salva la possibilità ad essi estesa di essere titolari di « conti in valuta emigrati ».

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

19 aprile 1983

DI MARINO, TALASSI GIORGI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è vero che delle risorse messe a disposizione dell'Italia dalla CEE (FEOGA, Fondo sociale, Fondo regionale) il Governo italiano attinge meno del 50 per cento in media, mentre gli altri *partners* della Comunità ne utilizzano oltre l'80 per cento;

se è vero che, in particolare, delle disponibilità finanziarie per interventi in agricoltura nel 1981 si è utilizzato solo il 39 per cento;

se è vero che la Commissione esecutiva è intenzionata a disimpegnare gli stanziamenti destinati a progetti se i termini di esecuzione risulteranno eccessivamente protratti;

quali sono, infine, le misure che, particolarmente in campo agricolo, si intendo-

no assumere per una maggiore, più rapida e ben finalizzata utilizzazione dei fondi comunitari che la CEE mette a disposizione dell'Italia.

(4 - 03564)

(16 febbraio 1983)

RISPOSTA. — È da premettere, innanzitutto, che il problema dell'utilizzazione dei fondi comunitari da parte del nostro Paese investe settori molto diversi tra loro, con procedure di intervento differenziate sul piano della spesa.

Per quanto riguarda in genere i fondi comunitari messi a disposizione dell'agricoltura italiana, occorre intanto precisare che, per gli interventi di mercato, finanziati come è noto dalla sezione garanzia del FEOGA, non può parlarsi di inutilizzo dei detti fondi, ma unicamente di ritardi nell'erogazione di alcuni aiuti previsti dalla regolamentazione, quali, ad esempio, le integrazioni di prezzo dell'olio di oliva e del grano duro.

In proposito, premesso che l'importo delle somme ancora da erogare assume scarsa importanza, specie ove si consideri l'entità degli importi già pagati, si deve sottolineare che i ritardi sono dovuti principalmente alle particolari procedure previste dalla regolamentazione comunitaria e alla incompletezza della documentazione che gli interessati debbono esibire a corredo delle domande.

Per quel che concerne, invece, gli interventi nel settore delle strutture agricole, è noto che il FEOGA — sezione orientamento — interviene con due diversi sistemi di finanziamento: da una parte, con il rimborso di una quota delle spese sovvenzionabili dagli Stati membri (azioni indirette), dall'altra, con la concessione di contributi direttamente ai beneficiari, per progetti che rientrano nell'ambito delle azioni comuni o specifiche (azioni dirette).

È altrettanto noto che uno dei problemi ricorrenti della sezione orientamento, che non riguarda solo il nostro Paese, è il grado di utilizzo, a volte modesto, degli stanziamenti posti a disposizione della CEE per le varie misure.

Diversamente dal sistema applicabile alla sezione garanzia, in base al quale gli interventi sui mercati agricoli sono finanziati interamente dalla Comunità, per le azioni strutturali — secondo le attuali disposizioni — gli interventi sono finanziati soltanto parzialmente dalla CEE, in quanto l'onere principale ricade sullo Stato interessato e sui beneficiari degli interventi stessi.

Di qui la necessità di efficienza e di tempestività negli organismi regionali, ai quali, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta l'applicazione delle misure comunitarie. Naturalmente, il grado di utilizzo delle risorse CEE dipende anche dalla rispondenza degli incentivi alle situazioni delle singole regioni, con realtà agricole fra loro profondamente diverse sul piano degli stadi di sviluppo raggiunti, dei ritmi evolutivi, delle caratteristiche degli orientamenti produttivi.

Per quel che concerne in particolare la necessità di una più completa utilizzazione, da parte del nostro Paese, dei fondi CEE nel settore delle strutture agricole, bisogna riconoscere che, a tal fine, in concomitanza con gli auspicati miglioramenti da apportare alle vigenti misure comunitarie, deve porsi anche un maggiore impegno a risolvere problemi che condizionano, sul piano interno, la stessa applicabilità degli interventi comunitari (completa e tempestiva copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato, maggiore coordinamento tra strumenti offerti dalla normativa comunitaria e quelli a carattere nazionale e regionale, procedure più snelle per la liquidazione degli aiuti, riforma del credito agrario, potenziamento dei servizi di divulgazione e maggiore efficienza negli organismi regionali preposti all'istruttoria delle pratiche).

Questa esigenza resta pienamente valida, anche se negli ultimi anni si è verificato un miglioramento nella situazione dei versamenti del FEOGA — sezione orientamento — per interventi effettuati nel nostro Paese, grazie appunto ad alcuni correttivi adottati dall'esecutivo comunitario per la semplificazione e l'acceleramento delle procedure in materia di rimborsi e di anticipi.

Per quanto riguarda l'attività svolta nei singoli settori delle strutture agricole e delle foreste, si fa presente:

I) — Regolamenti comunitari

1) *Regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla concessione del contributo del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia — Sezione orientamento.*

Nel periodo di applicazione del Regolamento, cioè dal 1964 al 1979, sono stati finanziati n. 7.456 progetti per tutti i Paesi della Comunità, con la concessione di 2.103.137.616 unità di conto — U.C. — (gli importi relativi agli anni 1978 e 1979 sono calcolati in unità di conto europee — U.C.E. —).

I progetti italiani finanziati sono stati numero 2.471, con la concessione di contributi per complessivi 668 milioni di U.C., corrispondenti ad una percentuale di utilizzo degli stanziamenti del 28,80 per cento, mentre in termini di progetti presentati la percentuale è del 32,38 per cento.

Peraltro, i progetti realizzati o in corso di realizzazione risultano in numero inferiore a quelli sovvenzionati (n. 2.471), dovendo detrarre quelli ritirati o revocati che sono n. 658.

Conseguentemente, per i progetti validi (n. 1.813), il rapporto tra impegni e pagamenti a tutto il 1982, espresso in milioni di lire, è il seguente:

impegni 337.685,4 milioni di lire
pagamenti 217.503,3 milioni di lire (circa il 64 per cento degli impegni).

È da aggiungere che le somme disimpegnate, per effetto della revoca o del ritiro dei predetti 658 progetti, sono state portate in aumento delle dotazioni di bilancio e riutilizzate per il finanziamento di nuovi progetti.

2) *Regolamento (CEE) n. 1505/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo al contributo comunitario per riparare i danni causati all'agricoltura dal terremoto del maggio 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia.*

Tale Regolamento ha messo a disposizione delle zone terremotate della regione Friuli-Venezia Giulia finanziamenti per complessivi 28.165 milioni di lire, quale contributo comunitario a favore degli interventi volti a ripristinare le strutture e le infrastrutture aziendali.

Oltre al concorso comunitario è prevista anche una partecipazione statale (stanziamento di circa 29.000 milioni di lire del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste), restando così a carico dei beneficiari soltanto una piccola aliquota, pari al 10 per cento circa dell'investimento.

A tutto l'anno 1982 sono stati sovvenzionati n. 96 progetti ed emessi altrettanti decreti di impegno per circa 29.000 milioni di lire (assorbimento totale delle disponibilità finanziarie statali).

Sulla base degli impegni assunti negli anni precedenti, sempre a tutto il 1982, sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

circa 19.210 milioni di lire da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

circa 18.300 milioni di lire da parte della Comunità.

Attualmente, risultano ultimati i lavori per n. 90 progetti (93 per cento del totale), di cui n. 64 progetti già collaudati, mentre sono in avanzata fase di esecuzione i lavori relativi a n. 3 progetti. Dei rimanenti progetti n. 3 sono in corso di appalto.

Si presume che il programma dei lavori — già realizzato per il 96 per cento — sarà portato a compimento entro il mese di giugno del 1983.

3) *Regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.*

La Comunità ha stanziato, per il quinquennio di attività (1978-1982), 400 milioni di unità di conto europee (M.U.C.E.) — pari ad oltre 540 miliardi di lire italiane — per contributi in conto capitale da assegnare in misura pari al 25 per cento della spesa ammessa. L'ammontare residuo va ripartito

tra beneficiario (50 per cento) e Stato membro (25 per cento).

Con il Regolamento (CEE) n. 1361/78 lo stanziamento complessivo è stato portato a 610 M.U.C.E. (824 miliardi di lire circa) per lo stesso periodo, al fine di aumentare il contributo della Comunità in favore delle regioni mediterranee. In particolare, per il Mezzogiorno d'Italia il contributo viene elevato al 50 per cento, mentre quello a carico dello Stato italiano e del beneficiario viene ripartito in parti uguali (25 per cento più 25 per cento).

In seguito all'ingresso nella Comunità europea della Grecia, il bilancio del fondo è stato adeguato con un aumento di 18 milioni di U.C.E. per anno per il biennio 1981/1982, mediante l'adozione del Regolamento (CEE) 3509/80 del Consiglio del 22 dicembre 1980.

Un precedente aumento di dotazione era già intercorso con il Regolamento (CEE) numero 1820/80 del Consiglio del 24 giugno 1980, relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, mettendo a disposizione un ulteriore apporto di 24 milioni di U.C.E. per il biennio 1981/1982.

A questi fondi sono da aggiungere, di volta in volta, le somme recuperate a seguito di rinunce o revoche di contributi per progetti relativi allo stesso settore, già ammessi a finanziamento a carico del Regolamento (CEE) n. 17/64.

Lo Stato italiano ha provveduto alla elaborazione di tredici « programmi specifici » interessanti i seguenti settori;

1 — produzioni zootecniche (carni e lattiero-caseari);

2 — prodotti ortofrutticoli;

3 — olii e grassi vegetali;

4 — vino ed alcool;

5 — tabacco;

6 — grano duro (carattere multiregionale);

7 — cereali foraggeri (regione Veneto);

8 — grano duro (regione Sardegna);

9 — sementi (carattere multiregionale);

10 — cereali foraggeri (regione Sardegna);

11 — grano duro (regione Emilia-Romagna);

12 — cereali foraggeri (regione Umbria);

13 — grano duro (regione Sicilia).

I primi otto « programmi specifici » sono stati approvati dalla Commissione delle Comunità europee, mentre gli altri sei, in fase di revisione, dovrebbero completare l'*iter* nel 1983.

Durante l'anno 1982 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha continuato l'opera di coordinamento dell'invio alla Commissione dei progetti finanziabili ai sensi del Regolamento (CEE) n. 355/77, integrato dal Regolamento (CEE) n. 1361/78.

L'attività svolta può essere così riassunta:

1978/1980 — progetti approvati dalla Commissione n. 311 (di cui n. 25 interessanti il settore della pesca marittima);

1981 — progetti approvati dalla Commissione n. 110 (di cui n. 9 interessanti il settore della pesca marittima);

1982 — progetti approvati dalla Commissione n. 116 (di cui n. 12 interessanti il settore della pesca marittima).

Conseguentemente, sono stati assegnati dalla Comunità europea i seguenti contributi:

1978/1980 — 188.019,2 milioni di lire (di cui 12.442,8 milioni per il settore della pesca marittima).

1981 — 82.939,6 milioni di lire (di cui 7.379,3 milioni per il settore della pesca marittima).

1982 — 110.556,8 milioni di lire (di cui 7.528,8 milioni per il settore della pesca marittima).

A tutto l'anno 1982, pertanto, sono stati approvati n. 537 progetti (di cui n. 46 interessanti il settore della pesca marittima), cui ha fatto riscontro un contributo comunitario di 381.515,6 milioni di lire (di cui 27.350,9 milioni per il settore della pesca marittima).

Attualmente, per quanto riguarda la situazione dei pagamenti, risultano inoltrate a Bruxelles n. 178 domande per un importo complessivo di 80.992,1 milioni di lire.

Si ricorda, infine, che il Consiglio dei ministri dell'agricoltura ha deciso, nel corso della sessione del 15-16 novembre 1982, di prorogare al 31 dicembre 1984 l'applicazione del Regolamento (CEE) n. 355/77.

4) *Regolamenti del « pacchetto mediterraneo ».*

Nell'ambito delle iniziative comunitarie volte ad un riequilibrio dell'agricoltura delle regioni mediterranee, negli anni 1978 e 1979, la Comunità ha varato una serie di azioni specifiche, più note sotto la dizione complessiva di « pacchetto mediterraneo ».

Tali azioni, definite in appositi Regolamenti, si sono di fatto concretizzate, considerata la necessaria fase di predisposizione delle relative procedure di attuazione, a partire dal 1980.

Con riferimento a ciascun Regolamento, si riassumono, qui di seguito, i principali elementi relativi alla loro portata ed al loro stato di applicazione.

a) Regolamento (CEE) n. 1362/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al programma di accelerazione e orientamento delle operazioni collettive di irrigazione nel Mezzogiorno.

Con questo Regolamento è prevista un'azione comune destinata ad accellerare le operazioni collettive di irrigazione, a partire dai bacini di ritenuta e dai canali principali, allo scopo di elevare i redditi agricoli nel Mezzogiorno d'Italia, migliorando le strutture agricole di base e permettendo in tal modo un ammodernamento delle aziende agricole. In particolare, dovrebbe risultare facilitata, nei perimetri irrigui, l'attuazione dei piani di sviluppo, ai sensi della direttiva n. 72/159/CEE, favorendo in pari tempo un migliore orientamento delle produzioni in funzione delle esigenze di mercato.

Le operazioni collettive di irrigazione — previste nel « programma quadro » approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 29 novembre 1979 — tengono, tra l'altro, conto:

per quanto riguarda l'orientamento delle produzioni: delle condizioni naturali e delle esigenze di mercato; delle priorità da accordare alle produzioni dei settori irrigui nel quadro dell'attuazione degli investimenti in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Regolamento (CEE) n. 355/77); della esclusione dei vigneti da vino; della esigenza di favorire soprattutto le colture foraggere e lo sviluppo della zootecnia;

per quanto riguarda l'ammodernamento delle aziende agricole: delle misure di divulgazione previste per favorire l'impiego razionale delle reti irrigue e l'ammodernamento delle aziende stesse ai sensi della direttiva n. 72/159/CEE.

La durata del programma di intervento è di cinque anni (1979-1983) con un costo previsionale dell'azione comune, a carico del FEOGA, di 260 milioni di unità di conto, che coprono il 50 per cento dell'investimento. Tenuto conto che il restante 50 per cento dovrà essere integrato dall'Italia, l'entità complessiva degli investimenti raggiungerà, nel quinquennio di applicazione del Regolamento, l'ammontare complessivo di 520 milioni di unità di conto (circa 700 miliardi di lire) con un incremento della superficie irrigua di circa 200.000 ettari.

Il Regolamento si attua attraverso la predisposizione di programmi specifici. Tre sono i programmi finora inoltrati alla Commissione delle Comunità europee per l'attrezzamento ai fini irrigui di una superficie di 105.000 ettari, pari al 52,5 per cento della superficie prevista nel programma quadro.

In dettaglio:

— I Programma specifico: « Opere varie di irrigazione in sei regioni meridionali (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, Sardegna) ».

Il programma prevede l'attrezzamento di 50.446 ettari, pari al 25 per cento della superficie complessiva indicata nel programma quadro; il costo complessivo previsto è di 231,3 miliardi di lire, a fronte di un in-

vestimento di 182 miliardi di lire ritenuto ammissibile dalla Commissione che ha, pertanto, accordato in due fasi successive contributi per 91 miliardi di lire (58 miliardi nel dicembre 1980 e 33 miliardi nell'aprile 1981).

Fino ad ora i lavori relativi al primo finanziamento sono stati realizzati quasi interamente, mentre hanno raggiunto uno stato

Il programma prevede l'attrezzamento di di avanzamento notevole (70 per cento) anche i lavori relativi al secondo finanziamento.

— II Programma specifico: « Opere varie di irrigazione nella regione Puglia ».

Inoltrato alla Commissione nel secondo semestre del 1981, il programma prevede l'attrezzamento di circa 25.000 ettari, pari al 12,7 per cento della superficie considerate nel programma quadro, localizzati nel perimetro irriguo del Fortore e ricadenti nel comprensorio di bonifica della Capitanata.

Tale programma prevede una spesa complessiva di 101,4 miliardi di lire, di cui 100,8 miliardi per spese di irrigazione e 587 milioni per l'assistenza tecnica.

Nel mese di dicembre 1981 la Commissione ha approvato il programma, accordando un contributo massimo di circa 37 miliardi, di cui 210 milioni destinati all'assistenza tecnica, a fronte di una spesa ritenuta ammissibile di 100,7 miliardi di lire.

I lavori hanno avuto inizio al principio del secondo semestre del 1982.

— III Programma specifico: « Opere di irrigazione in sette regioni meridionali (Lazio, Abruzzo, Marche, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna).

Il programma, inoltrato nel secondo semestre del 1982 e tuttora all'esame della Commissione, prevede l'attrezzamento di circa 30.000 ettari, pari al 15 per cento circa della superficie indicata nel programma quadro. Il costo totale del programma è di 194 miliardi, cui dovrebbe corrispondere un contributo FEOGA di 97 miliardi circa.

In conclusione, poichè nel corso del 1982 non sono intervenute decisioni sul finanziamento di opere, gli impegni complessivi assunti dalla Commissione restano quelli fissati al 1981 e precisamente: concessione di contributi pari a circa 128 miliardi di lire, di fronte ad investimenti richiesti per circa 333 miliardi ed approvati per 283 miliardi.

b) Regolamento (CEE) n. 1760/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali.

Il Regolamento n. 1760/78 interessa le regioni svantaggiate — ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE — d'Italia e della Francia meridionale nonchè le regioni del Mezzogiorno non comprese nella suddetta direttiva.

Gli interventi previsti dal Regolamento riguardano opere di viabilità rurale, elettrificazione e adduzione di acqua potabile in zone i cui abitanti siano addetti all'agricoltura o ad attività assimilate (almeno 35 per cento).

La durata del programma di intervento è di cinque anni (1979-1983) con un costo totale delle opere così ripartito: 40 per cento a carico del FEOGA, almeno il 20 per cento a carico dello Stato membro, almeno il 10 per cento a carico dei beneficiari (consorzi, comuni, comunità montane).

La partecipazione finanziaria del FEOGA è fissata, nel quinquennio, in 125 milioni di unità di conto da ripartirsi in modo armonioso tra l'Italia e la Francia.

Il 18 aprile 1980 la Commissione delle Comunità europee ha approvato il programma quadro Italia relativo alla previsione di massima dei finanziamenti, alla ripartizione dei fondi negli ambiti regionali, alla indicazione degli interventi distinti per categoria di opere.

Nel corso del 1980 e del 1981 sono state trasmesse alla Commissione, per l'approvazione, domande di finanziamento provenienti da quasi tutte le regioni (non hanno presentato domanda: Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna).

Nel corso del 1982 sono state inoltrate alla Commissione altre domande di finanziamento; tuttavia nessuna richiesta è stata ancora avanzata da parte delle regioni Campania e Sicilia.

La Commissione, sempre nel corso del 1982, ha approvato n. 73 progetti, per un importo complessivo di circa 45 miliardi di lire, cui corrisponde un contributo FEOCA di circa 19 miliardi di lire.

In complesso, per gli anni 1980, 1981 e 1982 sono state inviate a Bruxelles n. 505 domande di finanziamento, per un investimento complessivo di circa 285 miliardi di lire riguardanti le tre categorie di opere, distribuite secondo le seguenti percentuali. strade rurali 60 per cento, acquedotti 25 per cento elettrodotti 15 per cento.

La Commissione ha approvato n. 380 domande, per un importo di circa 198 miliardi di lire, a fronte di un contributo FEOGA di circa 77 miliardi di lire.

c) Regolamento (CEE) n. 269/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, che istituisce una azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità.

L'approvazione del Regolamento (CEE) numero 269/79 — pur rappresentando un passo di notevole, indubbio valore — non può ritenersi certamente conclusivo della presenza comunitaria nel settore forestale.

Questo Regolamento si è posto come obiettivo fondamentale il miglioramento delle sfavorevoli condizioni geofisiche e colturali dell'agricoltura, in particolare per quanto riguarda la conservazione del suolo e delle acque.

Per raggiungere questo obiettivo, in alcune determinate zone dell'Italia e della Francia, è prevista la realizzazione di misure forestali di vario tipo, quali: il rimboschimento, il miglioramento di foreste degradate ed altre misure complementari necessarie, comprendenti la costruzione di strade forestali, i lavori di terrazzamento e la protezione contro gli incendi, nonchè gli studi e le sperimentazioni specifiche.

Sia l'Italia che la Francia hanno sottoposto alla Commissione delle Comunità europee, per le rispettive zone di intervento, i previsti programmi quadro.

Il programma quadro italiano, presentato nel luglio 1979, è stato approvato con decisione della Commissione del 26 ottobre 1979.

L'iniziativa della Commissione nel campo forestale dovrebbe consentire di provvedere nel quinquennio 1980-1984, attraverso una partecipazione del FEOGA di 184 milioni di unità di conto (pari al 50 per cento delle spese imputabili), alla realizzazione delle seguenti misure:

rimboschimento su ettari 88.000;

miglioramento di foreste degradate, nella misura necessaria alla conservazione del suolo e delle acque, tramite conversione ed altre misure, quali separazione tra foreste e pascoli, su ettari 96.000;

lavori connessi, quali terrazzamento ed altri interventi minori di stabilizzazione del suolo, su ettari 80.000;

protezione contro gli incendi, soprattutto per quanto riguarda le superfici da imboschire e da migliorare, su ettari 200.000;

strade forestali per uno sviluppo di 2.400 chilometri;

studi e sperimentazioni specifiche fino ad un valore massimo di 6 milioni di unità di conto per i cinque anni e per un importo non superiore al 5 per cento del costo dei programmi.

Con l'intervenuta approvazione del programma-quadro italiano, le regioni interessate, su invito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si sono dedicate alla stesura dei programmi speciali che, riunendo uno o più progetti di investimento, si pongono come premesse necessarie per poter dare, da un lato, pratico e concreto avvio ai lavori e per far scattare, dall'altro, l'impegno comunitario a livello di definitiva approvazione e conseguente finanziamento. Nell'insieme i programmi speciali per l'Italia dovrebbero comportare, nel quinquennio 1980-1984, un assorbimento di circa 145 milioni di unità di conto nell'ambito di una armoniosa ripartizione con la Francia.

Tenuto conto che alla partecipazione comunitaria si affianca, in pari misura, quella dello Stato membro (la partecipazione dei beneficiari è prevista solo in casi particolari), l'investimento complessivo dovrebbe raggiungere i 290 milioni di unità di conto, pari a circa 400 miliardi di lire.

Nel corso del 1980 e del 1981 le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Basilicata, Piemonte, Marche, Calabria, Liguria,

Molise, Lazio, Lombardia e Campania raccoglievano l'invito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, redigendo i previsti programmi speciali, da attuare in un arco di tempo variabile da uno a cinque anni con una spesa globale di circa 388 miliardi di lire.

La Commissione ha approvato i predetti programmi, finanziando l'attuazione degli interventi previsti nei piani parziali annui relativi al 1980 ed al 1981, con un contributo FEOGA complessivo di circa 66 miliardi di lire.

Nel corso del 1982 anche le Regioni Abruzzo, Sicilia e Sardegna hanno presentato i relativi programmi speciali pluriennali, mentre la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso, in sostituzione del secondo programma biennale elaborato nel 1980, un programma triennale. L'insieme di questi nuovi programmi comporta una spesa globale di circa 203 miliardi di lire.

La Commissione ha approvato i programmi speciali delle Regioni Abruzzo e Sardegna (i programmi speciali delle Regioni Sicilia ed Emilia-Romagna saranno presi in considerazione nel 1983) e finanziato i relativi piani parziali annui del 1982 unitamente a quelli relativi ai programmi speciali inviati negli anni precedenti. In totale il contributo FEOGA accordato nel 1982 ha raggiunto i 54 miliardi di lire.

Nei primi tre anni di applicazione (1980-1981-1982) sono stati trasmessi alla Commissione delle Comunità europee programmi regionali esecutivi per circa 591 miliardi di lire, mentre sono stati approvati dalla Commissione stessa programmi per circa 250 miliardi con un contributo del FEOGA di circa 120 miliardi di lire.

Tenuto conto del positivo ritmo di applicazione del regolamento, il Consiglio dei cazione del Regolamento, il Consiglio dei dere sull'aumento del 25 per cento delle disponibilità finanziarie, originariamente fissate in 184 milioni di unità di conto.

In questo senso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha già rivolto alla Commissione delle Comunità europee richiesta ufficiale per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n. 269/79 riguardante l'aumento della dotazione finanziaria.

5) *Regolamenti del « settore vitivinicolo »*

Nell'ambito delle misure comunitarie tendenti al riequilibrio del settore vitivinicolo, particolare importanza hanno assunto, sotto l'aspetto strutturale, i Regolamenti (CEE) n. 457/80 e (CEE) n. 458/80.

Con il Regolamento (CEE) n. 457/80, è stata offerta ai viticoltori anziani, italiani e francesi, la possibilità di poter cessare la propria attività senza, per questo, dover subire gravi pregiudizi finanziari. Gli scopi del Regolamento (CEE) n. 458/80 sono, invece, tesi a conseguire — in un quadro di operazioni collettive — il miglioramento delle strutture di base dei vigneti di vini da tavola e di vini di qualità prodotti in regioni determinate, oltre che il miglioramento della qualità dei vini stessi, la razionalizzazione del lavoro nelle aziende viticole e la elevazione dei redditi agricoli.

Sul piano interno, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha svolto tutti gli adempimenti preliminari per la concreta applicazione dei sopracitati Regolamenti. Si è tuttora in attesa di poter disporre di una specifica dotazione finanziaria a copertura degli oneri a carico dello Stato membro, così da rendere prontamente operante il sistema di aiuti previsti nel settore.

Attualmente, risultano presentati alla Commissione delle Comunità europee n. 23 progetti, interessanti 4.543 ettari per un investimento complessivo pari a 63,9 miliardi di lire, cui corrisponde un rimborso FEOGA di 4,97 miliardi di lire.

Nel corso dell'anno 1982 sono stati approvati dalla Commissione delle Comunità europee n. 9 progetti per investimenti pari a 33,88 miliardi di lire, interessanti una superficie totale di 2.472 ettari da ristrutturare, cui corrisponde un rimborso FEOGA di 2,63 miliardi di lire.

I) *Attuazione delle direttive comunitarie sulla riforma socio-strutturale dell'agricoltura*

Com'è noto, il Consiglio delle Comunità europee, con la direttiva n. 82/436/CEE del

24 giugno 1982, ha prorogato, fino al 31 dicembre 1983, le direttive n. 72/159/CEE (modificata con direttiva n. 81/528/CEE), n. 72/160/CEE e n. 72/161/CEE (modificata con direttiva n. 81/529/CEE) del 17 aprile 1972, nonchè la direttiva n. 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, modificata con la direttiva n. 80/666/CEE, già recepita con la legge 1° agosto 1981, n. 423 (articolo 5).

È altrettanto noto che le funzioni legislative ed amministrative di attuazione in materia di strutture agricole di produzione e quelle in materia di formazione professionale, che sono oggetto delle predette direttive comunitarie, spettano alle Regioni.

Al riguardo, si ritiene utile precisare che tutte le Regioni e Province autonome hanno posto in essere le necessarie disposizioni di attuazione delle sopracitate direttive, sicchè i procedimenti legislativi, tanto sul piano nazionale quanto su quello regionale, possono considerarsi praticamente conclusi.

Ciò non esclude che da parte delle Regioni vengano apportate modifiche a talune disposizioni legislative regionali per renderle più rispondenti a situazioni ed esigenze locali alla luce delle esperienze applicative.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da parte sua, dopo aver compiuto un preliminare esame dei provvedimenti legislativi predisposti dalle Regioni per verificarne la rispondenza con i princìpi ed i limiti comunitari e nazionali, ha provveduto poi a difenderli nelle competenti sedi comunitarie al fine dell'acquisizione della decisione di conformità necessaria per la partecipazione finanziaria del FEOGA alle relative spese di intervento.

Per quanto concerne, in particolare, la direttiva n. 72/159/CEE, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha provveduto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, ai necessari adempimenti connessi alla elevazione in Italia del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendali.

Con la decisione n. 82/437/CEE del 24 giugno 1982 il Consiglio delle Comunità europee ha prorogato fino al 31 dicembre 1983 la elevazione degli abbuoni d'interesse, già concessa all'Italia per i mutui agrari di miglioramento nelle percentuali sottoindicate:

12 per cento per le aziende ricadenti in zone montane, ai sensi della direttiva numero 75/268/CEE;

11 per cento per le aziende ubicate nel Mezzogiorno e nelle zone svantaggiate del Centro-Nord diverse dalle zone di montagna e svantaggiate, di cui alla sopracitata direttiva n. 268;

9 per cento nelle altre zone.

In applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 17 della stessa direttiva n. 159, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha provveduto, altresì, agli adempimenti connessi all'approvazione, da parte della Commissione delle Comunità europee, dei livelli di comparabilità per l'anno 1982, costituenti i redditi di obiettivo per i piani di sviluppo nonchè dei coefficienti di incremento, in termini reali, delle retribuzioni dei lavoratori extra-agricoli relativamente ai piani di sviluppo aziendali con proiezioni pluriennali.

II) *Rendicontazione delle spese alla CEE per interventi svolti nell'ambito delle direttive comunitarie sulla riforma dell'agricoltura*

Com'è noto, il FEOGA — sezione orientamento — rimborsa agli Stati membri il 25 per cento delle spese imputabili; tale percentuale passa: al 50 per cento relativamente a taluni interventi previsti dalla direttiva n. 72/159/CEE attuati nel Mezzogiorno; al 65 per cento relativamente alle spese effettuate dall'Italia e dall'Irlanda per l'attuazione della direttiva n. 72/160/CEE; al 50 per cento per le spese relative alla indennità compensativa di cui al titolo II della direttiva n. 75/268/CEE (per quest'ultimo rimborso confronta la direttiva n. 80/666/CEE - articolo 1, punto 3, secondo comma).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste -- nell'intento di facilitare il compito delle Regioni nella predisposizione degli adempimenti relativi alla rendicontazione alla Comunità delle spese sostenute, secondo le particolari procedure prescritte dalla Commissione con le decisioni n. 74/581 del

16 ottobre 1974, n. 76/627 del 26 giugno 1976 e n. 80/427 del 28 marzo 1980 — ha provveduto ad impartire alle Regioni le necessarie istruzioni di aggiornamento in proposito.

Si riassume, qui di seguito, la situazione relativa alla rendicontazione presentata — dall'inizio dell'applicazione delle direttive a tutto il 30 giugno 1982 — alla Commissione delle Comunità europee per il previsto rimborso da parte del FEOGA — sezione orientamento — a fronte dei pagamenti effettuati dalle Regioni e Province autonome:

Direttiva n. 72/159/CEE	L.	34.454.055.166
cui corrisponde un rimborso di	»	8.613.509.872
Direttiva n. 72/160/CEE:		
in mancanza di pagamenti effettuati dall'INPS, non sono state presentate richieste di rimborso alla Comunità.		
Direttiva n. 72/161/CEE	L.	7.890.504.168
cui corrisponde un rimborso di	»	1.970.397.142
Direttiva n. 75/268/CEE	L.	129.750.948.321
cui corrisponde un rimborso di	»	50.832.867.254

L'Italia dovrebbe essere in grado di rendicontare alla Comunità, entro il 30 giugno 1983, pagamenti più cospicui di quelli rendicontati nel 1982 ed effettuati nel 1981, tenendo conto delle modifiche nel frattempo apportate al sistema di aiuti dalle direttive n. 80/666/CEE e n. 81/529/CEE.

III) *Regolamento n. 1944/81 che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione delle strutture di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia*

Il Regolamento (CEE) n. 1944/81 del 30 giugno 1981 si inquadra nell'ambito delle azioni specifiche che la Comunità ha avviato al fine di promuovere lo sviluppo di particolari settori produttivi in determinate regioni.

Nel caso specifico, obiettivo fondamentale del Regolamento è quello di migliorare la situazione economica delle aziende agricole situate nelle zone montane e collinari italiane, nelle quali gli svantaggi strutturali e naturali risultano particolarmente sensibili, mediante lo sviluppo della produzione di carni bovine, ovine e caprine.

L'intervento comunitario si esplica mediante la concessione:

a) di contributi (in conto capitale o in conto interessi) per l'ammodernamento di stalle, per l'acquisto di macchine destinate alla produzione di foraggio, per opere di miglioramento di prati e pascoli;

b) di premi supplementari per i vitelli da carne e per le vacche destinate alla produzione di carne.

Nell'insieme, si dovrebbero poter realizzare investimenti superiori ai 2.000 miliardi di lire, a fronte di una partecipazione del FEOGA che dovrebbe raggiungere i 400 miliardi di lire.

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento numero 1944/81, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha predisposto il programma-quadro, il cui testo è stato approvato dal CIPAA nella riunione dell'8 giugno 1982.

Successivamente, tale programma è stato notificato alla Commissione delle Comunità europee, che lo ha approvato con la decisione del 27 ottobre 1982.

Con apposite circolari il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha interessato le Regioni al fine di avviare i lavori di studio e di analisi per la predisposizione dei « programmi speciali » previsti dall'articolo 5 dello stesso Regolamento, che dovranno essere approvati dalla Commissione.

Nel contempo, allo scopo di facilitare gli adempimenti regionali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha programmato delle « giornate di studio », nel corso delle quali saranno approfonditi e dibattuti, con la

partecipazione anche di esperti della Comunità, i problemi che si pongono all'attuazione delle previste misure nella differenziata realtà agricola italiana.

IV) *Piano agrumicolo*

Tra le azioni previste dal Regolamento (CEE) n. 2511/69 — finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari — quelle riguardanti il settore vivaistico e quelle attinenti agli impianti di commercializzazione e trasformazione hanno trovato un ritmo di riscontro operativo soddisfacente, mentre non si è pervenuti a risultati confortanti per quanto concerne la riconversione varietale degli aranceti e dei mandarineti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ancora una volta consapevole della importanza che la coltura degli agrumi occupa nel contesto dell'agricoltura italiana (160.000 ettari pari al 20 per cento della superficie investita nel Mezzogiorno ad ortofrutticoli) e preoccupata dei vasti problemi che l'adesione della Grecia e quella probabile della Spagna e del Portogallo sono destinate a procurare nel futuro della Comunità a « 12 » nel settore agricolo in generale ed in quello agrumicolo in particolare, veniva nella determinazione di richiedere alla Commissione delle Comunità europee una modifica al Regolamento (CEE) n. 2511/69 per dare maggiore incisività e completezza al processo di ristrutturazione dell'intero comparto.

I servizi della Commissione, doop aver recepito la richiesta italiana, presentavano una proposta di modifica del citato Regolamento al Consiglio che l'approvava nella seduta del 18 aprile 1982. Il nuovo Regolamento (CEE) n. 1204/82 accoglie così sostanzialmente gli emendamenti suggeriti dall'Italia e precisamente:

prolunga il periodo di validità fino al 1988;

estende le provvidenze alla coltura dei limoni;

ipotizza interventi di miglioramento fondiario nelle aziende produttrici di agrumi per accrescerne la competitività attraverso la riduzione dei costi di produzione;

concede aiuti per l'impianto di nuovi agrumeti senza riconversione su superfici atte alla produzione di varietà conformi alle esigenze dei consumatori, a condizione che non si verifichino aumenti di superficie della coltura;

prevede interventi per la produzione del materiale di propagazione;

protrae il periodo dell'aiuto complementare per le operazioni di reimpianto da 5 a 7 anni;

aumenta l'importo di tale aiuto per ettaro riconvertito da 1.000 UC a 2.200 ECU per i primi 4 anni, a 1.500 ECU per il quinto anno e a 1.000 ECU per il sesto e settimo anno;

sopprime, in presenza di un'azione collettiva di riconversione, le limitazioni precedentemente imposte all'aiuto complementare, compresa quella di agricoltore a titolo principale, e prevede un adeguamento dell'importo dell'aiuto stesso tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni economiche generali.

L'ammontare degli aiuti (50 per cento a carico della Comunità e 50 per cento a carico dello Stato italiano) copriranno la totalità delle spese occasionate da tutte le operazioni di riconversione (comprese cioè le opere complementari), di quelle per i miglioramenti fondiari aziendali, per l'impianto di nuovi agrumeti e per l'attività di propagazione, mentre è prevista una partecipazione finanziaria dei beneficiari per la creazione, il miglioramento e l'ammodernamento dei centri di confezionamento, magazzinaggio e trasformazione degli agrumi.

Le azioni previste dalla nuova normativa comunitaria potranno essere trasferite sul piano operativo solo quando il nostro paese avrà predisposto un nuovo « piano » di attuazione che fissi le modalità ed i criteri per la concreta attuazione delle misure di intervento ed indichi l'ammontare presumibile della spesa.

A tale proposito è stata già costituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle fore-

ste una commissione di esperti con il compito di redigere il « piano » che dovrà essere presentato, per l'approvazione, all'esecutivo comunitario entro il 30 aprile 1983.

Nel frattempo è, comunque, proseguita la fase operativa per l'applicazione delle misure recate dal Regolamento (CEE) n. 2511/69 ancora in vigore.

Questa attività, sulla base dei dati e delle documentazioni acquisite nel 1982, si può così riassumere:

nell'anno 1981, per operazioni di riconversione varietale di aranceti e di mandarineti, sono stati assunti a parte delle sette Regioni interessate impegni finanziari pari a 10.040 milioni di lire che, in aggiunta ai finanziamenti precedentemente accordati, portano la spesa complessiva a 33.485 milioni di lire;

sempre nel 1981, per i settori vivaistico e della commercializzazione degli agrumi, sono stati effettuati pagamenti per un ammontare di 13.529 milioni di lire, di cui 8.493 milioni a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 5.036 milioni a carico delle Regioni; pertanto, il totale delle liquidazioni effettuate a tutto il 31 dicembre 1981 è salito a 69.718 milioni di lire (53.957 milioni a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 15.762 milioni a carico delle Regioni).

Sulla scorta dei pagamenti effettuati nel 1981, nell'anno 1982 si è richiesto alla Commissione delle Comunità europee il rimborso del 50 per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili (6.298,5 milioni di lire); a seguito di ciò il totale delle somme poste a carico della Comunità ha raggiunto i 34.349 milioni di lire.

Il rimborso dei pagamenti effettuati nell'anno 1982 sarà richiesto alla Commissione entro il 30 giugno 1983, sulla base della documentazione che le Regioni faranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel primo semestre del 1983.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

18 aprile 1983

FLAMIGNI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sono a conoscenza delle gravi carenze esistenti nella scuola elementare dell'isola di Pianosa, frequentata esclusivamente dai figli degli agenti di custodia e del personale che svolge servizio penitenziario;

in base a quale criterio è stato deciso di ridurre il numero degli insegnanti da due a uno solo: infatti nell'anno scolastico 1981-82 vi erano due maestri con il compito di insegnare agli alunni della 1ª, della 2ª, della 3ª e della 4ª elementare in assenza di frequentanti la 5ª classe, mentre nell'anno scolastico in corso vi è un solo maestro incaricato nonostante gli alunni siano aumentati e vi sia la necessità di provvedere all'insegnamento per tutte le cinque classi frequentate;

per quali motivi non è ancora stata fornita una risposta alla lettera che i genitori degli alunni della scuola di Pianosa hanno scritto al Ministro della pubblica istruzione fin dall'11 novembre 1982 chiedendo il suo intervento per superare le carenze della scuola e il rispetto del diritto allo studio per i propri figli;

quali provvedimenti si intendono adottare per garantire una decorosa funzionalità della scuola elementare dell'isola di Pianosa e perchè gli organi ministeriali rispondano con maggiore sollecitudine per soddisfare le giuste esigenze degli agenti di custodia e degli altri operatori penitenziari costretti a lavorare in condizioni di particolare disagio.

(4 - 03457)

(11 gennaio 1983)

RISPOSTA. — Gli elementi acquisiti non hanno comprovato la sussistenza di carenze e disfunzioni di rilievo presso la scuola elementare dell'isola di Pianosa, attualmente frequentata da n. 9 alunni, figli di agenti di custodia del locale istituto penitenziario.

Il profitto degli allievi, tranne il caso di due bambini che necessitano di una maggiore attenzione, può ritenersi soddisfacente, mentre non si registrano inconvenienti circa l'idoneità dei locali e la tempestività

nella consegna del materiale didattico ivi compresi i libri di testo.

Quanto alla lamentata riduzione, da due ad uno, dei docenti assegnati alla stessa scuola per l'anno scolastico in corso, tale misura si è resa necessaria in applicazione della normativa vigente, che prevede un solo insegnante per le pluriclassi con un numero di alunni non superiore alle 10 unità.

Sempre limitatamente all'anno in corso, il secondo posto di organico è stato di fatto assegnato alla scuola carceraria, con l'intesa, tuttavia, che l'insegnante ivi in servizio, in possesso del prescritto titolo di specializzazione, sia utilizzato prevalentemente — dato l'esiguo numero di alunni detenuti — in attività di sostegno presso la scuola elementare comune.

Il provveditore agli studi di Livorno, in un incontro con i genitori ai quali ha fornito i chiarimenti del caso, si è impegnato a riesaminare la situazione per il prossimo anno scolastico, eventualmente anche attraverso l'assegnazione alla scuola di cui trattasi di un insegnante per le attività integrative.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

15 aprile 1983

FONTANARI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Premesso che, con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, il limite di reddito per le pensioni dei ciechi civili, sia ciechi assoluti che ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/20, è stato fissato in lire 5.200.000 annue, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, l'interrogante chiede di conoscere:

perchè ai ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/20 non venga applicato il limite di reddito indicato dalla legge citata;

se i Ministeri competenti non ritengano opportuno che sia fatta finalmente chiarezza sulla questione, ponendo fine all'anomala situazione di numerose pratiche accantonate presso le Prefetture in attesa di un chiarimento che finora non è mai stato sollecitato.

(4 - 03331)

(12 novembre 1982)

RISPOSTA. — La mancata elevazione del limite di reddito annuo da lire 2.500.000 a lire 5.2000.000, per l'ammissione dei minorati della vista con residuo visivo non superiore ad 1/20 alla pensione assistenziale, è dovuta ad una interpretazione prudenziale dell'articolo 14 *septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il Ministero dell'interno ha ritenuto, infatti, di dover escludere — sia a causa della formulazione poco chiara della norma suddetta, sia per ragioni di logica e di equità — che fosse intenzione del legislatore equiparare, quanto a limite di reddito, i ciechi assoluti ai ciechi ventesimisti, senza tener conto del diverso grado della rispettiva minorazione.

Si soggiunge che è all'esame del Senato un disegno di legge presentato dal senatore Grazioli (Atto Senato n. 1142), che mira a chiarire, mediante norme di interpretazione autentica, in quali casi compete l'elevazione del limite di reddito annuo di lire 5.200.000.

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

14 aprile 1983

MIRAGLIA, DI MARINO, ZICCARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non intende intervenire con la massima tempestività ed urgenza per porre fine allo stato di disagio e malcontento esistente fra i produttori olivicoli meridionali, e in particolare fra quelli delle regioni Puglia e Basilicata, a seguito del ritardato pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva, loro spettante, a partire dalle campagne 1978-79 e successive, riferita in particolare al saldo del 30 per cento.

A tal fine, si chiede di conoscere quali azioni intende svolgere sull'AIMA, da una parte, per ovviare alle lungaggini impiegate dall'Azienda di Stato nel pagamento degli elenchi di liquidazione dell'aiuto comunitario, con tempi che ultimamente sono diventati

sempre più lunghi ed esasperanti, e sugli enti di sviluppo delle due regioni, dall'altra, per richiamarli al rispetto dei contratti a suo tempo stipulati dagli stessi con l'AIMA, per le prestazioni di servizi di pagamento che essi offrono in maniera discontinua e per i quali percepiscono regolari compensi.

(4 - 02971)

(8 giugno 1982)

RISPOSTA. — *Il mancato pagamento dei* saldi dell'aiuto comunitario dell'olio di oliva della campagna 1978-79 è limitato alla sola provincia di Matera, mentre in linea generale sono in corso di ultimazione i pagamenti della campagna 1979-80 e debbono ancora iniziare quelli della campagna 1980-81.

I pagamenti delle quote di saldo dell'aiuto relativo a queste ultime due campagne sono stati per qualche tempo sospesi, in ottemperanza alle disposizioni della Commissione CEE, che ha ritenuto eccessiva l'entità della produzione nazionale di olio di oliva, indicata nelle domande di aiuto in complessivi quintali 6.100.000 e quintali 7.300.000, rispettivamente, per le campagne 1979-80 e 1980-81.

Per ottenere lo sblocco della sospensione dei pagamenti, è stato necessario concordare in sede comunitaria una più rigida procedura istruttoria delle domande, ai fini di un più preciso accertamento delle quantità effettive di olio ammissibili a liquidazione. A tal fine, le domande stesse debbono essere sottoposte al vaglio delle Commissioni provinciali olio.

Purtroppo, si è dovuto constatare che, specialmente nelle regioni Puglia e Basilicata, dette Commissioni non espletano i compiti di istituto con la dovuta celerità, per cui i servizi dell'AIMA hanno già prospettato al proprio consiglio di amministrazione l'opportunità di dotare dette Commissioni di un supporto meccanografico di memorizzazione di dati afferenti alle rese indicative per zone omogenee riferite a ciascuna domanda. In tal modo, vengono condensati, in un solo tabulato, tutti i dati di produzione, facilitando la determinazione delle effettive quantità di olio ammissibili ad aiuto e ponendo in grado gli enti di sviluppo di emettere i provvedimenti di liquidazione degli importi effettivamente dovuti, quali atti prodomici per il pagamento delle domande.

Si confida che la recente deliberazione dell'AIMA di farsi carico della fornitura agli enti di sviluppo di un nuovo supporto meccanografico di memorizzazione dei dati possa accelerare i pagamenti dei saldi ancora dovuti ai produttori olivicoli.

È comunque da precisare che gli enti di sviluppo non possono percepire il compenso contrattuale per il servizio di istruttoria e liquidazione delle domande, fino a quando non avranno presentato alle ragionerie regionali e alle delegazioni della Corte dei conti, per il controllo successivo, gli elenchi delle domande, con la relativa documentazione, per le quali è intervenuto il provvedimento di pagamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

18 aprile 1983

MIRAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali iniziative sta svolgendo e quali decisioni intende prendere al fine di evitare che un comune di 6.000 abitanti, ubicato nel Mezzogiorno, il comune di San Michele Salentino, venga privato, a partire dall'inizio del prossimo anno, dell'unico sportello bancario ivi esistente, di appartenenza alla Banca Centro-Sud.

Ripetute comunicazioni fatte pervenire dal comune agli organi di Governo preposti e affollate assemblee di cittadini hanno messo in evidenza e sottolineato l'impopolarità, per le evidenti funzioni di carattere economico-sociale che una banca di trova a svolgere, del provvedimento di trasferimento e della conseguente soppressione nel comune di San Michele Salentino dell'unico recapito bancario.

In proposito, desta sorpresa che l'istituto di emissione, nel concedere il nulla-osta al trasferimento dell'agenzia della Banca Centro-Sud ad altra sede, non avesse a suo tempo previsto e valutato la negatività di una simile operazione, che avrebbe privato una numerosa cittadinanza di un essenziale stru-

mento di autonomia e di promozione socio-economica.

Pertanto, allo scopo di porre rimedio alla gravità della decisione presa, che sta determinando uno stato di crescente tensione nella collettività, si desidera conoscere se il Ministro non intende revocare l'autorizzazione concessa alla Banca Centro-Sud di trasferire lo sportello bancario dal comune di San Michele Salentino e condizionare l'apertura dell'agenzia di Brindisi alla soppressione di altra agenzia della medesima Banca, presente in quei comuni dove operano diversi istituti bancari, per evitare altrove il ripetersi degli stessi inconvenienti.

Per conoscere, infine, quali sondaggi sono stati avviati, con quali Istituti, e gli esiti della trattativa, al fine di permettere nel comune di San Michele Salentino l'eventuale sostituzione (che deve poter avvenire senza soluzioni di continuità nel servizio bancario, attraverso il regime di *prorogatio* all'attuale Istituto) dell'agenzia della Banca Centro-Sud con altra banca di comprovata solidità ed esperienza.

(4 - 03239)

(19 ottobre 1982)

RISPOSTA. — Premesso che ogni valutazione in merito all'apertura, al trasferimento e alla contestuale chiusura di sportelli bancari rientra nella sfera di autonomia gestionale dei competenti organi delle aziende di credito interessate, la Banca d'Italia, nel contesto del piano nazionale sportelli 1981-1982, ha autorizzato, sussistendone i presupposti, il trasferimento dello sportello di San Michele Salentino della Banca Centro-Sud a Brindisi, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla predetta banca nel quadro di programma di potenziamento e di ristrutturazione della propria rete di sportelli.

Successivamente peraltro la Banca Centro-Sud ha deciso di mantenere in attività la dipendenza di San Michele Salentino.

Il Ministro del tesoro
GORIA

15 aprile 1983

MITROTTI. — *Ai Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Premesso:

che il piano nazionale sportelli per il 1982 ha autorizzato l'apertura, a Brindisi, di un nuovo sportello bancario della Centro Sud ponendo, quale condizione, la chiusura di quello esistente a San Michele Salentino;

che le intervenute agitazioni popolari in tale centro pugliese hanno fatto desistere, dall'iniziale intento, la direzione della Centro Sud;

che, in alternativa allo sportello di San Michele Salentino, la Centro Sud ha ottenuto la convalida della chiusura dello sportello (l'unico esistente) a Pezze di Greco;

che anche in tale centro (frazione di Fasano) si sono avute assemblee cittadine di viva protesta per la paventata eliminazione di tale servizio pubblico;

che tale stato di cose impone di riconsiderare la rigettata serie di domande — dal 1957 (!) al 1981 — reiterate alla Banca d'Italia dal Credito agricolo e commerciale fasanese, operante nello stesso comune di Fasano;

che la zona agricola circostante la frazione di Pezze di Greco (Fasano di Puglia) si estende per circa 6.000 ettari (dei 13.000 di cui è formato il territorio di Fasano) e rappresenta la parte migliore di territorio perchè pianeggiante ed a maggior reddito agricolo in rapporto, soprattutto, alla rimanente zona del comune di Fasano, in parte collinare;

che le produzioni della frazione di Pezze di Greco (dove predominano le colture dell'ulivo, del mandorlo e degli ortaggi) rappresentano il 75 per cento circa della complessiva produzione dell'intero territorio di Fasano;

che gli abitanti della frazione di Pezze di Greco sono circa 5.700 (contro i circa 26.400 del comune di Fasano);

che il Credito agricolo e commerciale fasanese opera da tempo in detta zona (a rilevante potenziale economico) la raccolta di depositi fiduciari (che raggiungono una percentuale molto alta rispetto al totale della massa fiduciaria) e gli affidamenti a mezzo sconto ed apertura di credito (molti ope-

ratori di Pezze di Greco godono di considerevoli affidamenti e mantengono rapporti continuativi);

che il Credito agricolo e commerciale fasanese già nel 1957 era l'unica azienda ordinaria di credito autorizzata ad esercitare, quale ente intermediario del Banco di Napoli, il credito agrario nella zona di propria competenza, per cui, nella frazione di Pezze di Greco, esplica una diretta attività creditizia a favore delle numerose categorie di produttori e piccoli proprietari agricoli che, per tali operazioni di credito agrario (in continuo aumento per la lodevole fase evolutiva dell'agricoltura locale) ora sono costretti a recarsi presso la sede di Fasano distante da Pezze di Greco circa 5 chilometri;

che gli agricoltori di Pezze di Greco fruenti presso il Credito agricolo e commerciale fasanese del credito agrario sono circa l'80 per cento dei beneficiari complessivi di tali operazioni;

che il Credito agricolo e commerciale fasanese possiede da tempo, nella frazione di Pezze di Greco, locali idonei all'apertura di uno sportello bancario, peraltro corredati di ampi locali a piano terra e di cisterne interrate (della capacità di circa 5.000 quintali), locali che, occorrendo, possono essere utilizzati come depositi per operazioni di anticipazioni su merci in favore di produttori agricoli e/o frantoiani (che così possono evitare di svendere i propri prodotti, durante le campagne produttive, nell'attesa di migliori quotazioni);

che gli abitanti di Pezze di Greco hanno chiesto da tempo al competente Ministero l'autonomia amministrativa e che la pratica è stata presa in considerazione e sembra avviata a buon fine, dato che la Prefettura di Brindisi ha già trasmesso al predetto Ministero tutta la documentazione necessaria per il completamento dell'*iter* autorizzativo;

che, ciò verificandosi, il Credito agricolo e commerciale fasanese subirebbe un gravissimo danno dovuto al fatto che tale predetta zona dell'istituendo comune diventerebbe, *de facto*, una piazza preclusa alla sua competenza ed assistenza bancaria,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di rimuovere il grave stato di disagio lamentato dagli abitanti della frazione di Pezze di Greco (per la prospettata eliminazione dell'unico sportello bancario esistente), di consentire l'attuazione delle previsioni della banca Centro Sud (apertura di un nuovo sportello a Brindisi previa chiusura di quello esistente a Pezze di Greco) e di assecondare le più che legittime e condividibili attese del Credito agricolo e commerciale fasanese (apertura di un proprio sportello nella frazione di Pezze di Greco).

(4 - 03352)

(17 novembre 1982)

RISPOSTA. — Premesso che ogni valutazione in merito all'apertura, al trasferimento e alla contestuale chiusura di sportelli bancari nella sfera di autonomia gestionale dei competenti organi delle aziende di credito interessate, la Banca d'Italia, nel contesto del piano nazionale sportelli 1981-1982, ha autorizzato, sussistendone i presupposti, il trasferimento dello sportello di San Michele Salentino della Banca Centro-Sud a Brindisi, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla predetta banca nel quadro di un programma di potenziamento e di ristrutturazione della propria rete di sportelli.

Successivamente la Banca Centro-Sud ha deciso di mantenere in attività la dipendenza di San Michele Salentino e di procedere, invece, contestualmente all'apertura dell'agenzia di Brindisi, alla chiusura dello sportello a Pezze di Greco, frazione del comune di Fasano (Brindisi); frattanto, il Credito agricolo e commerciale fasanese, azienda di credito locale, aveva chiesto di trasferire in Pezze di Greco lo sportello operante in altra frazione dello stesso comune.

Dette istanze, esaminate recentemente nel corso di una trattazione della specifica materia riguardante il trasferimento di dipendenza in campo nazionale, hanno avuto esito favorevole: pertanto la Banca Centro-Sud, che manterrà in attività lo sportello di San Michele Salentino, procederà alla chiusura della dipendenza di Pezze di Greco, frazione nella quale contestualmente è stato autoriz-

zato il trasferimento dello sportello del Credito agricolo commerciale fasanese.

Il Ministro del tesoro
GORIA

15 aprile 1983

PETRONIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga di dover svolgere adeguati interventi per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla elettrificazione della tratta Lamezia Terme-Catanzaro Lido, già finanziata per l'importo di lire 17 miliardi, nonchè alla modifica del suddetto tracciato, ritenuta indispensabile dagli stessi tecnici dell'azienda ferroviaria da molti anni.

(4 - 01640)

(22 gennaio 1981)

RISPOSTA. — L'elettrificazione a corrente continua a 3 chilowatt della linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido è inserita nel progetto delle Ferrovie dello Stato per l'utilizzazione dei fondi stanziati dalla legge 12 febbraio 1981, n. 17, (programma integrativo) per l'importo complessivo di 40 miliardi di lire.

Nel progetto stesso sono comprese anche modifiche di tracciato: la linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido si snoda, infatti, su un tracciato tortuoso ed accidentato, dove alle accentuate pendenze che si riscontrano nelle varie tratte, si aggiungono considerevoli estese di tracciato con curve di raggio compreso fra i 300 e i 500 metri, che non consentono velocità superiori agli 80 chilometri all'ora.

Pertanto, oltre alle opere strettamente connesse con la elettrificazione della linea, che consentirà un notevole miglioramento delle prestazioni dei mezzi di trazione, si rende necessario eseguire la rettifica di alcuni tratti del tracciato per un totale di 15 chilometri circa, nonchè lavori di modifica delle sagome di alcune gallerie in dipendenza della elettrificazione.

A questi lavori, per i quali è previsto uno stanziamento complessivo di 16 miliardi di lire, si aggiungeranno quelli per la realizzazione di una variante del tratto Caraffa Sarrottino-Catanzaro Lido, per un importo di 24 miliardi di lire.

Il Ministro dei trasporti
CASALINUOVO

15 aprile 1983

PETRONIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che presso la stazione centrale di Lamezia Terme esiste un « sottocentro » personale viaggiante;

che per il personale di macchina non esiste neppure il « sottocentro »;

che le sedi centrali più vicine sono Paola e Catanzaro Lido e che per ogni settore sono interessate 50-60 persone,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali l'attuale « sottocentro » non viene opportunamente trasformato in regolare « centro », sia per il personale viaggiante, sia per quello di macchina.

(4 - 01642)

(22 gennaio 1981)

RISPOSTA. — Al sottocentro personale viaggiante di Lamezia Terme centrale sono assegnati servizi di scorta ai treni che richiedono un fabbisogno organico complessivo di 62 unità. Tale organico non è sufficientemente ampio da giustificare, finora, la trasformazione dell'impianto in deposito personale viaggiante autonomo.

La presenza nell'impianto, per l'intero periodo di abilitazione dello stesso, di un capo personale viaggiante, garantisce l'adozione di tempestivi interventi tecnici, mentre quelli di carattere amministrativo possono agevolmente essere assolti dal deposito personale viaggiante di Catanzaro Lido, dal quale il sottocentro dipende.

Un diverso orientamento potrà scaturire dalle trattative in corso fra l'Azienda e le organizzazioni sindacali per una ristrutturazione di tutti i depositi personale viaggiante dell'intera rete, in base a criteri di più razionale utilizzazione del personale di scorta dei treni: nell'ambito di tali trattative, sarà esaminata anche l'opportunità della tra-

sformazione del sottocentro di Lamezia Terme in deposito personale viaggiante autonomo.

Per il personale di macchina, fino dal 28 settembre 1980, a Lamezia Terme è entrato in funzione un sottocentro con 30 agenti di macchina che prestano servizio presso il deposito locomotive di Paola e Reggio Calabria.

Il Ministro dei trasporti
CASALINUOVO

15 aprile 1983

PETRONIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali difficoltà si frappongono all'emanazione del decreto relativo al riconoscimento di « calamità atmosferica » per la grandinata del luglio 1982 nella zona di Lamezia Terme (Catanzaro), tenuto conto che la relativa deliberazione della Giunta regionale è stata già da tempo approvata.

(4 - 03436)

(16 dicembre 1982)

RISPOSTA. — L'esistenza del carattere di eccezionalità delle grandinate verificatesi il 19 luglio nel comune di Lamezia Terme e in altri comuni della provincia di Catanzaro è stata dichiarata da questo Ministero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, con decreto del 18 febbraio 1982, in accoglimento integrale delle proposte della Regione Calabria.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

18 aprile 1983

RIGGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere come si intende intervenire per l'elettrificazione rurale del territorio del comune di Corleone, e in particolare per le contrade Scalilli, Raiotta e Paternostro.

È il caso di rilevare che nella contrada Scalilli, a confine con il territorio di Monreale, pur essendo in corso l'elettrificazione di alcune zone, altre sono state completamente trascurate.

(4 - 03290)

(3 novembre 1982)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ENEL, ha fatto presente che il programma di elettrificazione rurale redatto dall'Assessorato dell'agricoltura ed approvato dalla Giunta di governo della Regione Sicilia a norma della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, prevede, tra l'altro, l'elettrificazione delle contrade S. Giovanni, Scorciavacche, Spolentino, Noce, Singo e Montagna dei Cavalli del comune di Corleone.

Attualmente, l'ENEL ha in avanzato corso di predisposizione il relativo progetto esecutivo, che prevede di poter trasmettere quanto prima alla Regione. La Regione medesima dovrà quindi esaminarlo ed esprimere il proprio parere in merito.

Per le contrade Scalilli, Raiotta e Paternostro dello stesso comune non è, allo stato, previsto alcun finanziamento e, pertanto, si dovrà attendere un nuovo programma regionale.

Per quel che concerne la parziale elettrificazione della contrada Scalilli, il predetto Ministero ha precisato che gli allacciamenti sono stati effettuati a spese dell'ente di sviluppo agricolo in Sicilia.

Si rammenta, infine, che la Regione potrebbe presentare a questo Ministero, per il successivo inoltre alla Commissione della CEE, progetti di elettrificazione dalle proprie zone rurali, in applicazione del Regolamento CEE n. 1760/78, che prevede incentivi per la costruzione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

18 aprile 1983

RIGGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere come intende intervenire per la soluzione dei gravi problemi della trasformazione dei prodotti

agrumari, anche in ordine al decreto del 13 gennaio 1983 che regolamenta i controlli.

In particolare, si desidera conoscere se non ritiene opportuno:

1) che vengano costituiti immediatamente i gruppi di controllo formati da personale della Guardia di finanza, dell'Assessorato all'agricoltura e foreste della Regione siciliana e dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, come previsti dal suddetto decreto;

2) che il decreto 13 gennaio 1983 entri in funzione a far data dal 1° luglio 1983, dopo che si sarà conclusa la presente campagna di trasformazione in corso di svolgimento;

3) che le verifiche dell'avvenuta trasformazione, per quanto riguarda sia le arance che i limoni, vengano effettuate conformemente a quelle delle campagne precedenti;

4) che le associazioni di produttori agrumicoli mettano a disposizione delle industrie di trasformazione tutte le quantità di prodotto eccedente la quota commercializzata;

5) che, infine, le industrie di trasformazione possano stipulare contratti di trasformazione con le associazioni di produttori per ricevere tutto il prodotto eccedente la quota commercializzata.

(4 - 03556)

(15 febbraio 1983)

RISPOSTA. — Nelle zone a più alta concentrazione delle industrie agrumarie, quali la Sicilia e la Calabria, sono emerse talune difficoltà per la tempestiva attivazione degli strumenti di controllo e di accertamento dell'effettiva trasformazione in succo di arance e di limoni.

Pertanto, la Regione siciliana ha chiesto espressamente di poter usufruire di tempi adeguati all'organizzazione delle verifiche in questione, per assicurare una normale attività di trasformazione degli agrumi oggetto di contratti.

In accoglimento della richiesta, questo Ministero, di concerto con i Ministeri del commercio con l'estero e delle finanze, ha emanato il decreto del 3 marzo 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo successivo) con il quale si è provveduto a sospendere, sino al 31 maggio 1983, l'entrata in vigore del decreto ministeriale 7 gennaio 1983.

I controlli quali-quantitativi previsti in materia dalla regolamentazione comunitaria vengono comunque effettuati, sino al 31 maggio 1983, congiuntamente da funzionari delle Regioni interessate e dell'Istituto nazionale per il commercio estero, assistiti, ove possibile, da militari della Guardia di finanza.

Le certificazioni relative, indispensabili ai fini della concessione delle compensazioni finanziarie all'industria, vengono redatte e firmate dai suddetti funzionari.

Solo in caso di documentata impossibilità da parte dell'ICE di assicurare il numero di propri funzionari richiesto dalle Regioni interessate per i controlli, questi vengono compiuti dalle Regioni competenti per territorio, anche per industrie o gruppi di industrie predeterminati. In tali casi, le certificazioni sono firmate dal funzionario regionale all'uopo delegato.

Le compensazioni finanziarie vengono concesse a quelle industrie che abbiano contrattato agrumi (arance e/o limoni) con associazioni di produttori, cooperative o produttori singoli e abbiano corrisposto agli stessi un prezzo non inferiore a quello minimo fissato in sede comunitaria.

Entrambe le parti contraenti sono, pertanto, interessate ad un regolare svolgimento dell'attività di trasformazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

18 aprile 1983

ROMEO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di disagio determinatosi alla Pretura di San Giorgio Jonico (Taranto) ove l'attività è praticamente bloccata (dal gennaio 1982 per la scadenza del mandato affidato a due vice pretori) e viva si manifesta la protesta degli operatori giudiziari e delle popolazioni dei comuni interessati;

se, per rimuovere tale stato di cose, non ritenga di dover provvedere con urgenza alla nomina del pretore titolare.

(4 - 03631)

(15 marzo 1983)

RISPOSTA. — Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 marzo 1983, ha provveduto alla nomina dei due vice pretori onorari di San Giorgio Jonico, nelle persone degli avvocati Giorgio Caricato e Giovanni Motolese; questo Ministero, con fonogramma del 25 marzo 1983 diretto al presidente della Corte di appello di Lecce, ha disposto la presa di possesso anticipata per i predetti professionisti.

In base ad informazioni assunte presso il Consiglio superiore, cui compete ogni decisione al riguardo, non si prevede la copertura, almeno in via immediata, della Pretura di San Giorgio Jonico con un magistrato ordinario.

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

18 aprile 1983

VINCELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi della mancata corresponsione degli acconti dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva per la campagna olearia 1981-82 dovuti agli agricoltori, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Si evidenzia la gravissima situazione economica delle categorie interessate, soprattutto della provincia di Reggio Calabria, già fortemente provate dalle alluvioni del 1981 e dalla siccità del 1982.

(4 - 03339)

(12 novembre 1982)

RISPOSTA. — Per la corresponsione degli acconti del 55 per cento dell'integrazione comunitaria di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1981-82 sono stati emessi titoli di pagamento per complessive lire 134.220.659.600, di cui oltre 118 miliardi di lire entro il mese di dicembre 1982, in favore di n. 41.611 produttori.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Reggio Calabria, sono stati già corrisposti acconti del 55 per cento per un importo globale di lire 14.231.067.690 in favore di n. 19.638 produttori.

Ulteriori pagamenti saranno effettuati entro brevissimo tempo, essendo in corso i conteggi per la determinazione dell'importo del 55 per cento delle integrazioni di prezzo relative alle quantità di prodotto che risultavano dai registri di lavorazione delle olive presso i vari frantoi riconosciuti, in favore di altri 200 mila produttori associati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

18 aprile 1983